

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DA EFFETTUARE NELL'ANNO 2022**

*ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato di seguito l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2022.

2. **La pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle proposte di candidatura è disciplinato dall'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procederà periodicamente all'adozione di avvisi pubblici riportanti le istruzioni, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature.**

3. **Per le cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, l'articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 istituisce l'elenco regionale dei revisori legali, il quale è valido per tutte le nomine e designazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge stessa. L'iscrizione al predetto elenco è disciplinata con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e avviene tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.**

4. L'elenco indica il numero di componenti nominati e/o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità relative a ogni singola nomina/designazione, ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data della presente pubblicazione. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

5. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nel presente elenco, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, saranno pubblicati avvisi integrativi.

6. L'importo di compensi, indennità e gettoni di presenza e la previsione del rimborso spese, indicati nel presente avviso, corrispondono ai dati comunicati al Consiglio regionale da parte degli Enti eroganti. Nel caso di assenza di dati si fa riferimento a incarichi a titolo gratuito ovvero per i quali non è stato ancora determinato l'importo spettante ovvero per i quali non è pervenuta risposta dall'Ente. Sono fatte salve eventuali variazioni sopravvenute o non rese note, nonché specifiche disposizioni normative che disciplinino diversamente i compensi, anche con riferimento ai requisiti soggettivi dei nominati.

7. Avvertenza specifica relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana: per la costituzione dell'elenco di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), tra i cui iscritti si procederà all'estrazione a sorte ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2012 dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, sarà pubblicato un apposito avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte Terza, nel corso dell'anno 2022.

ALATOSCANA S.P.A.

Normativa di riferimento: Statuto della Società

COLLEGIO SINDACALE**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1****Durata (anni): 3****N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1****Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

30/04/2022

SCADENZA: l'organo scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 da parte dell'Assemblea dei soci.

L'articolo 23, comma 1, dello statuto della Società prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; ai soci pubblici è conferita la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi e un numero di sindaci supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2449, comma 1, del codice civile.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).**Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:** -----**Emolumenti:**

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 2 "VALTIBERINA"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 3 "SIENA NORD"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 4 "FIRENZE NORD - PRATO"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 6 "GROSSETO NORD"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 7 "GROSSETO SUD"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 8 "SIENA SUD"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 9 "LIVORNO"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 10 "ARCIPELAGO TOSCANO"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 11 "PISTOIA"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 12 "LUCCA"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 13 "MASSA"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 14 "PISA OVEST"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 08/08/2022**

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 15 "PISA EST"

Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3
L.R. 16/12/2016, n. 84

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/08/2022

NOMINA/DESIGNAZIONE NON SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS, LETT. C), DELLA L.R. 5/2008

Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1994, il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni (art. 13 ter, c. 7, l.r. 3/1994).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1184.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

Normativa di riferimento: D.Lgs. 21/12/1999, n. 517

D.Lgs. 21/12/1999, n. 517 - L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1****Durata (anni): 3****N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0****Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

07/02/2022

Il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie:

- è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata, ai sensi dell'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ad esso sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.
- dura in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992.

L'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005 stabilisce che il collegio sindacale sia nominato dal direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999.

Ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).**Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:** -----**Emolumenti:**

INDENNITA': stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134 come segue:

- l'indennità annua spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Normativa di riferimento: D.Lgs. 21/12/1999, n. 517

D.Lgs. 21/12/1999, n. 517 - L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

03/06/2022

Il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie:

- è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata, ai sensi dell'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ad esso sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.
- dura in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992.

L'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005 stabilisce che il collegio sindacale sia nominato dal direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999.

Ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134 come segue:

- l'indennità annua spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) TOSCANA CENTRO

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

COLLEGIO SINDACALE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 02/09/2022**

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali:

- dura in carica tre anni ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992;
- ai sensi dell'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005, è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 3 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992; art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA' DI CARICA: stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134 come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) TOSCANA NORD OVEST

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/09/2022

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali:

- dura in carica tre anni ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992;
- ai sensi dell'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005, è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 3 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992; art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA' DI CARICA: stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134 come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;

- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) TOSCANA SUD EST

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

COLLEGIO SINDACALE**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1****Durata (anni): 3****N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0****Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

11/09/2022

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali:

- dura in carica tre anni ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992;
- ai sensi dell'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005, è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 3 ter, comma 3, d.lgs. 502/1992; art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA' DI CARICA: stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134 come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE TOSCANA

Normativa di riferimento: D.L. 13/08/2011, n. 138

convertito in L. 148/2011; L.R. 27/12/2011, n. 66 (art. 4); L.R. 23/7/2012, n. 40

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 3	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 31/12/2022

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 40/2012, è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7 della legge stessa; i componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 40/2012, il Collegio dura in carica cinque anni.

ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI: ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/2012, è istituito presso il Consiglio regionale e vi possono essere iscritti, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

Per la costituzione dell'ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, il quale includerà i candidati idonei alla nomina quale revisore dei conti della Regione Toscana, sarà pubblicato un apposito avviso pubblico sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA, Parte Terza, durante l'anno 2022.

Requisiti: Possono chiedere l'iscrizione all'elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti individuati dalla Corte dei Conti, con deliberazione della Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n. 3.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 11, c. 1, della l.r. 40/2012, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 11, c. , della l.r. 40/2012, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 11, c. 3, della l.r. 40/2012, i componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Emolumenti:

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/2012.

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Normativa di riferimento: L. 31/07/1997, n. 249
L.R. 25/06/2002, n. 22

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 4	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 07/09/2022

Ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, della l.r. 22/2002, il CORECOM è costituito da cinque componenti, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, i quali restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 22/2002, il presidente del CORECOM è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale; gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due. Nel corso della prima seduta, il CORECOM elegge il vicepresidente, ai sensi dell'articolo 21, comma , della l.r. 22/2002.

Il rinnovo del CORECOM avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato in carica, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della l.r. 22/2002.

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.r. 22/2002, i componenti del CORECOM sono scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 22/2002, i componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

- politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Presidente della Regione; Sindaco; Presidente della Provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- economico - professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

Emolumenti:

INDENNITA' DI CARICA: ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 4, della l.r. 22/2002.

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della l.r. 22/2002.

CONSORZIO DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE

Normativa di riferimento: L. 23/12/2000, n. 388

D.M. 28.2.2002; Statuto del Consorzio approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2016, n. 269

CONSIGLIO DIRETTIVO

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 01/03/2022**

Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dello statuto del Consorzio, è composto dal Presidente e da otto componenti, di cui un rappresentante della Regione Toscana, nominati dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, dello statuto del Consorzio, dura in carica cinque anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1° marzo 2017, n. 42, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo attualmente in carica, ha previsto, altresì, che la partecipazione alle sedute avvenga a titolo gratuito e non dia diritto alla corresponsione di compensi, comunque denominati, e di gettoni di presenza.

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Normativa di riferimento: Delibera del Consiglio regionale 09/04/1991, n. 84
L.R. Umbria 30 del 23/12/2004; Statuto del Consorzio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 24/01/2022

Il Collegio dei revisori dei conti dei consorzi è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti iscritti nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. Umbria n. 30/2004.

Il Collegio dei revisori dei conti dei consorzi dura in carica cinque anni, è nominato dalla Regione Umbria e, nel caso di consorzi interregionali, la nomina avviene previ accordi tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. Umbria n. 30/2004.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 40 dello statuto del Consorzio sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nell'articolo 19 dello stesso, nonché la cancellazione o la sospensione dal ruolo; non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del consiglio di amministrazione ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto del Consorzio non possono essere nominati:

1. a) i minori anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; c) coloro che siano stati interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione; d) coloro che abbiano riportato condanne che escludano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione che escludano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; e) il personale alle dipendenze del Consorzio; f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione; g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali; i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
2. non possono essere contemporaneamente eletti gli ascendenti o discendenti o gli affini in linea retta, fino al quarto grado, nonché i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Emolumenti:

INDENNITA': per il mandato attualmente in carica, è corrisposta un'indennità annua pari a euro 3.871,32 al presidente e a euro 3.337,32 agli altri componenti effettivi.

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE (EAUT)

Normativa di riferimento: L.R. 28/10/2011, n. 54

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

05/10/2022

Il Collegio dei revisori dei conti, disciplinato dall'articolo 9 dell'Intesa del 14 ottobre 2011 tra Regione Toscana e Regione Umbria, è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia.

L'adozione dell'atto di nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è effettuata dalla Regione che non nomina il Consiglio di amministrazione; per il mandato 2017-2022, il provvedimento di nomina è stato adottato dal Consiglio regionale della Toscana.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta.

La funzione di presidente del Collegio dei revisori dei conti è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del Collegio.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 9, c. 6, dell'Intesa del 14 ottobre 2011 tra Regione Toscana e Regione Umbria, al presidente e agli altri membri è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3% e al 2% dell'indennità spettante al Presidente della Regione Toscana o Umbria che percepisce l'indennità minore.

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 9, c. 7, della predetta Intesa.

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

Normativa di riferimento: L.R. 24/12/2013, n. 77

Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

30/04/2022

SCADENZA: l'organo scade alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, è composto da sette membri, compreso il presidente, di cui due consiglieri designati da ciascuno dei fondatori istituzionali e quattro consiglieri designati dai fondatori non istituzionali e dai partecipanti sostenitori in proporzione alla rilevanza delle contribuzioni direttamente o indirettamente apportate alla Fondazione e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

L'articolo 3, c. 3, del Regolamento per la designazione dei consiglieri di amministrazione (adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione il 26 settembre 2014) prevede che la Regione Toscana, in qualità di partecipante sostenitore, previa verifica della regolarità della propria contribuzione annuale al fondo di gestione della Fondazione, abbia diritto alla designazione di un membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina (art. 10 dello statuto).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, non sono previsti compensi per la partecipazione alle cariche sociali; è facoltà del Consiglio di amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.

La Fondazione ha comunicato che i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

FONDAZIONE PREMI, BORSE DI STUDIO E PROVVIDENZE DELL'UNIVERSITA' DI PISA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 4	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	03/12/2022

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Fondazione, è composto dal Rettore dell'Università, che lo presiede, o suo delegato, un rappresentante designato dalla Regione Toscana e tre docenti universitari designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Il rappresentante regionale e i docenti universitari durano in carica quattro anni.

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': I componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

RIMBORSO SPESE: No

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

Normativa di riferimento: L.R. 13/11/2018, n. 61
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 5**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 15/05/2022**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti nominati dal Consiglio regionale della Toscana.

Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di amministrazione (art. 12, c. 1, lett. b), dello statuto della Fondazione).

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione in carica al momento dell'approvazione dello statuto (30.04.2019), prosegue il suo mandato fino alla naturale scadenza.

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': gli importi degli emolumenti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello statuto della Fondazione.

RIMBORSO SPESE: Sì.

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 2*	Durata (anni): 3
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1*	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 30/04/2022
<i>*componenti designati d'intesa con il Comune di Firenze e il Comune di Pontedera</i>	

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri effettivi e due supplenti nominati, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal codice civile per le società di capitali, come segue: il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; due membri effettivi e un supplente, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; due membri effettivi e un supplente, di comune intesa, tra Comune di Firenze, Regione Toscana e Comune di Pontedera. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono confermabili per non più di una volta.

SCADENZA: ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, il Consiglio dei revisori dei conti resta in carica per una durata minima che non può essere inferiore a tre anni e una durata massima non superiore a cinque; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro rinnovo.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': per il mandato attualmente in carica, è corrisposta un'indennità annua pari a euro 7.818,00 ai componenti effettivi.

RIMBORSO SPESE: Sì.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.

FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO

Normativa di riferimento: L.R. 02/07/1996, n. 51
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 4

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 23/11/2022**

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri, compresi il Presidente e il vicepresidente, nominati dall'Assemblea, di cui tre designati dal Comune di Prato, uno designato dalla Regione Toscana e uno designato dalla Provincia di Prato. Il Presidente è eletto tra i membri designati dal Comune di Prato.

Requisiti: Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Per il mandato attualmente in carica, i componenti del Consiglio di amministrazione hanno espresso la rinuncia al gettone di presenza.

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS (FTS)

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

REVISORE UNICO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	11/08/2022

Il Revisore unico, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, è nominato dalla Regione Toscana, unitamente a un supplente, e resta in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 65/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2011) recante disposizioni relative alle fondazioni regionali, non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 30/04/1990, n. 58
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2022

SCADENZA: l'organo scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 da parte dell'Assemblea dei soci.

La Società, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti; gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute e, qualora la Regione Toscana risulti tra i soci, ad essa spetta la nomina di un membro. L'Assemblea dei soci nomina, fra i membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente (articolo 19, comma 4, dello statuto).

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

PROMOFIRENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580
D.P.R. 2/11/2005, n. 254

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata:**

13/07/2022

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di presidente e uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla regione (art. 73, c. 1, d.p.r. 254/2005).

Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione (art. 73, c. 2, d.p.r. 254/2005); il Consiglio di amministrazione di PromoFirenze, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'Azienda speciale stessa, dura in carica cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto dell'Azienda speciale, il Collegio dei revisori dei conti, dalla data della sua costituzione, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': come stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020).

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. (C.E.T. S.C.R.L.)

Normativa di riferimento: Deliberazione della Giunta regionale 27/10/2003, n. 1096
Statuto della Società

COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 30/04/2022

SCADENZA: l'organo scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato di indirizzo e vigilanza della Società, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da sette rappresentanti dei soci scelti su una rosa di candidati indicati dalle seguenti tipologie di socio: aziende sanitarie, comuni e unioni di comuni, province e città metropolitane, camere di commercio, regione, università e scuole superiori di formazione e altri enti soci.

Requisiti: -----

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': l'Assemblea dei soci, per il mandato attualmente in carica, ha stabilito la gratuità della carica per i relativi componenti. Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, ai componenti del Comitato di indirizzo e vigilanza non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato dall'Assemblea dei soci per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

RIMBORSO SPESE: Sì.

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 21/05/2008, n. 28
Statuto della Società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 3	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 2	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2022

SCADENZA: l'organo scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2008, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio regionale assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 28/2008 il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del Collegio sindacale, non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

L'ammontare del compenso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello statuto della Società, è determinato dal Consiglio regionale al momento dell'adozione dell'atto di nomina del Collegio sindacale.